

Codice A1605A

D.D. 25 novembre 2019, n. 577

D.lgs 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica – Fase di Verifica – Revisione Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Piemonte. Provvedimento di Verifica di assoggettabilita' alla VAS.

Premesso che:

la Regione Piemonte ha avviato le procedure di modifica del Programma d’Azione Nitrati, parte integrante del regolamento regionale 10/R/2007, secondo quanto previsto dalla direttiva nitrati 91/676/CEE, ai sensi del d.lgs. 152/2006, del d.m. 7 aprile 2006 e della l.r. 61/2000;

con nota n. 24238 del 26 settembre 2019, Il settore Tutela delle Acque della direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e il settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura, hanno comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del Programma in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dal Rapporto Preliminare di verifica e dalla Revisione quadriennale del Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Piemonte;

il Programma in oggetto è sottoposto a procedura di Verifica di VAS, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (*Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi*);

l’autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità circa la necessità di procedere alla fase di valutazione, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione che approva il Piano, che svolge l’istruttoria tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 7 della l.r. 40/1998 e costituito, per il caso in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport e Sanità, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA.

Dato atto che:

la responsabilità del procedimento di VAS è posta in capo al Nucleo centrale dell’organo tecnico regionale, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore regionale Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, competente per materia, è responsabile, con il settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura, della redazione della revisione del Programma.

in data 1 ottobre 2019 con nota 23858 è stato attivato l’Organo Tecnico regionale per lo svolgimento degli adempimenti e istruttori; con la stessa nota è stata convocata una riunione di Organo tecnico regionale per l’8 ottobre 2019. A seguito dell’incontro sono pervenuti formalmente i seguenti contributi:

- Direzione Agricoltura nota n. 25942 del 14 ottobre 2019;
- Settore Biodiversità ed aree naturali nota n. 27441 del 4 novembre 2019;
- ARPA Piemonte nota n. 27683 del 5 novembre 2019;
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio nota 28361 dell’11 novembre 2019;
- Direzione Competitività del sistema regionale nota n. 27881 del 6 novembre 2019;
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo nota n. 28916 del 15 novembre 2019;

in data 1 ottobre 2019, con nota prot. n. 24562, sono stati richiesti i pareri di competenza ai soggetti con competenza ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 152/2006, Regione Lombardia, Province del Piemonte, Autorità di Bacino del fiume Po, Enti Parco piemontesi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Piemonte, e sono stati acquisiti i seguenti contributi:

- Provincia di Cuneo nota prot. 26879 del 24 ottobre 2019;
- Regione Lombardia nota prot. 27617 del 5 novembre 2019;
- Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali nota prot. 27301 del 30 ottobre 2019;
- Provincia di Alessandria nota prot. 28503 del 12 novembre 2019;
- MIBACT - Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio - Servizio V nota prot 28797 del 14 novembre 2019;
- Parco del Monviso nota prot 29265 del 19 novembre 2019.

l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, predisposta con il contributo delle Direzioni Regionali interessate e con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e i cui esiti sono descritti nella relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha evidenziato le principali ricadute ambientali del revisione del Programma in oggetto formulando indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione del Programma medesimo, al fine di prevenire e migliorare i profili di sostenibilità del piano e valorizzare gli effetti positivi attesi.

Vista l'entità delle modifiche apportate al Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Piemonte, nonché le indicazioni a carattere mitigativo riportate nella documentazione pervenuta e alla luce dei contributi dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati;

considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale di VAS, che hanno evidenziato che l'attuazione del Programma non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS;

ritenuto necessario che nelle successive fasi di formazione del Programma vengano prese in considerazione le osservazioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS allegata al presente provvedimento quale parte integrante (allegato A).

Tutto ciò premesso,

- vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;

dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRETTORE

determina

per le motivazioni espresse in premessa

- di escludere la Revisione Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Piemonte dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, riportata nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso ai soggetti con competenza in materia ambientale consultati nel procedimento svolto;
- di stabilire che nei successivi provvedimenti di adozione e approvazione del Programma, sia dato atto dell'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità

e dell'accoglimento delle indicazioni fornite nella Relazione dell'Organo Tecnico regionale;

- di stabilire che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <http://via.regione.piemonte.it/vas/index.htm>.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

Il Direttore
dott. Roberto Ronco

Il Funzionario estensore
Mario Elia
Allegato



ALLEGATO A

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

Indice

1. PREMESSA	3
2. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS	3
4. CONSULTAZIONE	4
5. ANALISI E VALUTAZIONI	5
5.1. Osservazioni in merito ai contenuti del Programma	5
5.2 Biodiversità e Valutazione di Incidenza	8
5.3 Risorse idriche	8
5.4 Aspetti paesaggistici	9
5.5 Qualità dell'aria	10
5.6 Fanghi di depurazione	10
5.7 Dissesto idrogeologico	11
6. CONCLUSIONI	11

1. PREMESSA

La presente Relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale (di seguito OTR) del procedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di VAS della Revisione Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Piemonte.

Il Programma in oggetto è sottoposto a procedura di Verifica di VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi*).

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione che approva il Programma, che svolge l'istruttoria tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998 e costituito, per il caso in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport e Sanità, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA.

La responsabilità del procedimento di VAS è posta in capo al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore regionale Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, competente per materia, è responsabile della redazione della revisione del Programma con il settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti, sono finalizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Programma.

2. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

Con nota n. 24238 del 26 settembre 2019, il settore Tutela delle Acque della direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e il settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura, hanno comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del Programma in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dal Rapporto Preliminare di verifica e dalla Revisione quadriennale del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Piemonte.

Con nota prot. n. 23858 del 1 ottobre 2019, ai fini dell'avvio dell'istruttoria regionale per l'espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione, è stato attivato l'Organo Tecnico della Regione Piemonte.

Con nota prot. n. 24562 del 1 ottobre 2019 è stata altresì avviata la consultazione dei soggetti con competenza ambientale.

In data 8 ottobre 2019 si è svolta la riunione di Organo Tecnico Regionale, durante la quale sono stati presentati i documenti di Programma e sono emerse alcune osservazioni in merito alla documentazione trasmessa.

L'esame istruttorio ha preso in considerazione i contributi pervenuti dai soggetti con competenza ambientale riportati nel capitolo 4.

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli condotta con matrici organiche (effluenti zootecnici, digestati, acque reflue agro-alimentari) è normata da specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, con l'obiettivo di tutelare le acque dall'inquinamento di origine agricola. Nelle ZVN (zone vulnerabili dai nitrati) l'utilizzazione agronomica delle matrici organiche a scopo fertilizzante è stabilita dai Programmi d'Azione (PDA) che stabiliscono gli opportuni criteri e

vincoli. Il vincolo più rilevante per l'attività agricola è l'imposizione di un limite massimo annuo all'apporto di azoto di origine zootecnica, pari a 170 kg per ettaro.

Secondo quanto previsto dalla direttiva 91/676/CEE (Nitrati), recepita dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dal d.m. 25 febbraio 2016, dalla l.r. 61/2000 e dalla l.r. 40/1998, anche in Piemonte vige un PDA per la tutela delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola. Il PDA è parte integrante del regolamento regionale n. 10/R/2007 e s.m.i. recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

Gli obiettivi del PDA, di obbligatoria applicazione per le ZVN, discendono principalmente dagli obiettivi generali di salvaguardia della salute umana. Poiché l'uomo assume nitrati, composti azotati ad elevata tossicità, perlopiù attraverso l'acqua potabile e le verdure, e poiché si stima che i nitrati dispersi nelle risorse idriche ad uso idropotabile siano prevalentemente di origine agricola (OECD, 2008), l'obiettivo principale del PDA è quindi la protezione della qualità delle acque attraverso la riduzione delle perdite di nitrati di origine agricola o il contenimento della concentrazione a livelli compatibili per la salute umana e l'ambiente mediante l'imposizione di divieti, vincoli o prescrizioni per un uso corretto degli effluenti zootecnici, e più in generale delle pratiche agricole di fertilizzazione delle colture.

Le nuove modifiche apportate al PDA, oggetto della presente verifica di asseverabilità a VAS e sintetizzate di seguito, discendono da un'esigenza operativa, dopo tre anni di vigenza degli ultimi emendamenti, e scaturiscono dall'intensa collaborazione tra gli uffici regionali e provinciali preposti alla sua attuazione e i soggetti portatori d'interesse del settore agricolo piemontese:

- richiamare le Misure di Conservazione e ai Piani di gestione delle aree Natura 2000;
- vietare l'utilizzo di fanghi di depurazione sui terreni già oggetto di fertilizzazione organica;
- inserire l'acidificazione tra i possibili trattamenti al refluo;
- valutare la disponibilità di stoccaggi e terreni per singolo centro di allevamento (UTE);
- contrattualizzare le cessioni di refluo tra soggetti diversi;
- semplificare i criteri di gestione del calendario invernale di spandimento;
- aumentare la capacità minima di stoccaggio dei reflui non palabili negli allevamenti nuovi od oggetto di ampliamento.

4. CONSULTAZIONE

Come precedentemente accennato, con nota prot. n. 23858 del 1 ottobre 2019, sono stati consultati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 152/2006, i seguenti soggetti con competenza ambientale: Regione Lombardia, Province del Piemonte, Autorità di Bacino del fiume Po, Enti Parco piemontesi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Piemonte.

Durante la fase di consultazione sono pervenuti i seguenti contributi:

- Provincia di Cuneo nota prot. 26879 del 24 ottobre 2019, in cui vengono indicate alcune prescrizioni in ordine alla necessità di inserire ulteriori vincoli per le Aziende produttrici di grandi quantitativi di azoto al campo (riportate nel paragrafo 5.1);
- Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali nota prot. 27301 del 30 ottobre 2019, in cui non si evidenziano particolari criticità riguardo ai siti della rete Natura 2000 di propria competenza; Provincia di Alessandria nota prot. 28503 del 12 novembre 2019, in cui vengono proposte una serie di modifiche da apportare al Regolamento Regionale 29/10/2007 n. 10/R (riportate nel paragrafo 5.1); MIBACT - Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio - Servizio V nota prot 28797 del 14 novembre 2019, che non ritiene necessario assoggettare a VAS il Programma a patto che vengano recepite integralmente nel regolamento 10/R le considerazioni e osservazioni sulle materie di propria competenza (riportate al paragrafo 5.4);

- Parco del Monviso nota prot 29265 del 19 novembre 2019, in cui si da atto che la revisione del PDA delle zone vulnerabili ai nitrati del Piemonte e le modifiche apportate al Regolamento 10/R del 2007 non appaiono tali da comportare l'attivazione della fase di valutazione.

Sono inoltre pervenuti i seguenti contributi da parte delle Direzioni coinvolte nell'OTR:

- Direzione Agricoltura nota n. 25942 del 14 ottobre 2019, in cui si evidenzia che nel Rapporto Preliminare sono stati valutati tutti i principali aspetti ambientali e che pertanto non si ritiene che il Programma debba essere sottoposto alla fase di Valutazione;
- Settore Biodiversità ed aree naturali nota n. 27441 del 4 novembre 2019, in cui si evidenzia che il programma non deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza e si segnalano alcune modifiche da apportare al Regolamento regionale n.10/R in materia di Misure di Conservazione (riportate al paragrafo 5.2);
- ARPA Piemonte nota n. 27683 del 5 novembre 2019, in cui si evidenzia che le ricadute ambientali del PDA sono di lieve entità e si ribadisce la necessità che le Norme di Piano riportino criteri progettuali, mitigativi, compensativi e di sviluppo sostenibile (riportate nelle conclusioni);
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio nota 28361 dell'11 novembre 2019; in cui si analizzano le ricadute del programma rispetto ai temi paesaggio, fanghi di depurazione e biodiversità e si individuano elementi prescrittivi per il miglioramento dei profili di sostenibilità del programma stesso (riportate ai paragrafi 5.2, 5.4, 5.6);
- Direzione Competitività del sistema regionale nota n. 27881 del 6 novembre 2019, in cui si evidenzia che gli argomenti considerati dal Programma non interferiscono con materie di competenza della Direzione;
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo nota n. 28916 del 15 novembre 2019, in cui si suggerisce di individuare come Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), oltre alle aree ricomprese nelle fasce A e B definite dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), altre aree interessate da fenomeni di dissesto (riportate al paragrafo 5.7).

5. ANALISI E VALUTAZIONI

Le osservazioni che seguono, formulate sulla base della documentazione pervenuta e in esito all'istruttoria dell'OTR, sono orientate ad evidenziare possibili effetti ambientali conseguenti all'attuazione del Programma, proposte di revisione e integrazione riguardanti i contenuti del Programma e del Regolamento regionale n.10/R, nonché potenziali effetti positivi derivanti dallo sviluppo di possibili sinergie con altre pianificazioni regionali. 5.1. Osservazioni in merito ai contenuti del Programma

Con particolare riferimento all'imminente designazione di nuove aree vulnerabili ai nitrati, si ritiene necessario richiedere che la Revisione di Programma venga implementata con ulteriori vincoli, almeno per le Aziende produttrici di grandi quantitativi di azoto al campo, quali:

- misure di contenimento della pressione esercitata sul territorio dai carichi azotati di natura zootecnica, come l'obbligo di ricorrere a più evolute ed efficienti modalità di valorizzazione dell'azoto contenuto negli effluenti zootecnici, (es. produzione di solfato d'ammonio, trattamenti di abbattimento dell'azoto o di depurazione dei reflui, coperture delle vasche di stoccaggio);
- l'adozione di sistemi di tracciamento delle distribuzioni di effluenti zootecnici, mediante opportune apparecchiature basate, ad esempio, su tecnologia GPS.

Si riportano inoltre nella tabella seguente alcune osservazioni relative alle proposte di modifica del Regolamento regionale 29/10/2007 n.10/R. La tabella è strutturata in 3 colonne:

- prima colonna denominata "tematica": riporta il riferimento oggetto di modifica al testo del Regolamento Regionale 29/10/2007 n.10/R;

- seconda colonna denominata “motivazioni”: sintetizza le ragioni che rendono necessaria la modifica;
- terza colonna “proposta d’intervento sul testo”: contiene la descrizione delle modifiche che si richiede di apportare.

Tematica	Motivazioni	Proposta di intervento sul testo
Art. 3 - Comunicazione	Necessario ai fini del controllo	Si chiede di inserire: “copia cartacea della Comunicazione firmata in originale che deve essere resa disponibile in azienda per eventuali controlli”.
Art. 3 – Comunicazione comma 4 bis	Necessario ai fini del controllo per tracciabilità refluo	...la comunicazione deve essere aggiornata: c) Alla registrazione di contratto tra le parti e comunque preventivamente all'utilizzazione, in caso di cessioni acquisizioni di materiali destinati all'utilizzo agronomico.
Art. 3 comma 5 bis lettera a)	Necessario ai fini del controllo per tracciabilità refluo	Eliminare le parole “...o da digestato...”, in quanto le aziende in caso di controllo dichiarano di fare molteplici piccole cessioni di digestati/ammendanti al di sotto dei 1.000 kg/N, rendendo impossibile il controllo e la tracciabilità dei reflui.
Art. 4 – PUA comma 2)	Necessario ai fini del controllo per tracciabilità refluo	Eliminare le parole “...o da digestato...”, in riferimento a quanto specificato al successivo punto.
Art. 5 – Registrazione fertilizzazioni e trasporto	Necessario ai fini del controllo per tracciabilità refluo	Comma 1) Trasporto: manca la specifica del trasportatore - inserire trasportatore e targa mezzo Comma 2) le registrazioni dei trasporti dei digestati/ammendanti/fertilizzanti ai sensi del D.Lgs.75/2010 devono essere fatti giornalmente in uscita dall'impianto.
Art. 6 – Criteri generali di utilizzazione agronomica comma 1)	Tutela dei corpi idrici	Lettera a) in ZVN si chiede venga introdotta una perimetrazione dalle sponde dei corsi d'acqua minori “non fasciati” e non regolamentati a livello comunale.
Art. 6 – Criteri generali di utilizzazione agronomica comma 1)	Adeguatezza quantità di azoto efficiente - inserimento di tutti gli apporti azotati (non solo zootecnici e vegetali)	Lettera b) Si chiede l'inserimento di tutti gli apporti azotati aziendali (chimici, materiali ed ammendanti, fanghi, ecc...) al fine di stabilire agronomicamente l'apporto azotato nella sua interezza aziendale (criticità anche rilevata dal Ministero dell'Ambiente nel “Resoconto incontro bilaterale tra la Commissione Europea e le Autorità Italiane competenti per l'implementazione della Direttiva 91/677/CEE” trasmesso con nota del 26 luglio 2019).
Art. 7 – Divieti di utilizzazione dei letami		Lettera g ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi ed ammendanti/fertilizzanti ai sensi del D.Lgs.75/2010 (per evitare sovrapposizione di spandimento).

Art. 8 – Divieti di utilizzazione dei liquami		Lettera O ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi ed ammendanti/fertilizzanti ai sensi del D.Lgs.75/2010.
Art. 11 Accumulo dei letami - comma 5)		Si chiede di specificare un divieto di accumulo di tali materiali dalle sponde dei corsi d'acqua minori "non fasciati" e non regolamentati a livello comunale.
Art. 14 – dosi di applicazione – comma 5)	viste le disposizioni europee si suggerisce di inserire criteri limitativi o	Problema distanza rifornimento materiali - sostenibilità economica del trasferimento di matrici extraregionali Si chiede di inserire: 5 quater) "qualora l'azienda disponga di effluenti zootecnici/ materiali agroindustriali/agro zootecnici, oltre un raggio di 100 km dall'UTE, l'utilizzo potrà avvenire tramite presentazione di una relazione.

Nella tabella seguente, infine, si riportano alcune proposte di modifica del Regolamento regionale n.10/R correlate a temi di carattere generale:

Tematica	Motivazioni	Proposta di intervento sul testo
Reiterazione non conformità riscontrate ai disposti del Regolamento	Necessario ai fini del controllo per aggravio non conformità	Prevedere limitazioni analoghe a quelle stabilite per esempio in Regione Lombardia.
Copertura impianti di biogas e trincee con digestato in uscita	Necessario ai fini del controllo, approfondire come deve avvenire tecnicamente la copertura	Indicare criteri tecnici per la copertura più esaustivi.
Riprocessamento del digestato in uscita da ulteriore impianto biogas	Necessario ai fini del controllo	Stabilire una percentuale massima di ammissibilità per la quale un digestato può essere ulteriormente processato in altro impianto.
Quadro B - Consistenza zootecnica: manca UBA	Necessario per procedura VIA	Inserire calcolo UBA – calcolo che il programma potrebbe fare in automatico.
Riduzione di acque appositamente prelevate da pozzo/acquedotto ed incentivo al riutilizzo di acque meteoriche	Risparmio idrico	Prevedere eventuali incentivi economici o agevolazioni operative o sgravi.
Aziende non	Necessario al fine	Le aziende non zootecniche sono già presenti a

zootecniche che sono socie/consorziate	dei controlli per le operazioni di movimentazione materiali, quando effettuati dai soci, al fine della tracciabilità	sistema, si propone di creare collegamento.
--	--	---

5.2 Biodiversità e Valutazione di Incidenza

Dall'analisi della documentazione presentata, non si rilevano specifiche criticità per le specie e gli habitat d'interesse comunitario tutelati dai Siti Rete Natura 2000 in Piemonte. Per alcune variazioni previste, costituite da nuovi obblighi e vincoli per le aziende, potrebbe rendersi necessaria la valutazione di incidenza dei singoli interventi, ad esempio edilizi, se ricadenti all'interno o nei pressi di un SIC/ZSC/ZPS o pSIC e di ciò ne viene data evidenza nel Rapporto preliminare.

Pertanto, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009, si ritiene che il programma non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza.

In merito alle modifiche del Regolamento regionale n.10/R del 29 ottobre 2007 con l'inserimento del riferimento a Rete Natura 2000 nel comma 2 dell'art. 1, si propone la seguente modifica al testo per rendere più esplicita le relativa norma:

“Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico sanitaria, dalle norme urbanistiche, dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, nonché la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e dalle Misure di Conservazione generali del Piemonte, da quelle Sito Specifiche e dai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.”

Vengono infine segnalate, per la successiva attuazione del programma, alcune inesattezze puntuali presenti nel Rapporto Preliminare riportate nel parere Settore Biodiversità ed aree naturali (nota n. 27441 del 4 novembre 2019) a disposizione dei settori proponenti.

5.3 Risorse idriche

Rilevato che nella "Revisione quadriennale del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Piemonte" si individuano (Artt. 22 e 23) delle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua (naturali e artificiali non arginati), in cui è vietata l'utilizzazione agronomica sia dei letami che dei liquami. Precisato inoltre che nelle fasce di divieto summenzionate "(...) ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate". Si suggerisce, come strategia di mitigazione per ridurre il rischio di inquinamento diffuso delle acque superficiali, la predisposizione di una cartografia tematica in cui vengano riportati tutti i corsi d'acqua che richiedono la costituzione di una fascia di rispetto ai sensi degli articoli 22 e 23 del PDA. Tale cartografia potrebbe notevolmente agevolare i controlli di cui all'art. 27 dello stesso Programma.

5.4 Aspetti paesaggistici

Il PDA è già stato sottoposto a procedura di VAS e con DGR 22 febbraio 2016, n. 29-2949 era stato espresso parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006. La valutazione allora condotta aveva analizzato la coerenza tra il Programma e il Piano paesaggistico regionale riadottato con DGR n. 20-1442 in data 18 maggio 2015, verificando anche a livello cartografico la localizzazione delle zone vulnerabili ai nitrati rispetto alle aree di tutela paesaggistica ex art. 136 e 157 del d.lgs 42/2004. Il parere motivato conteneva in particolare alcune raccomandazioni circa l'inserimento di *“misure specifiche di mitigazione per ridurre l'interferenza con la componente scenico-percettiva del paesaggio interessato, coerenti con le prescrizioni dettate dal nuovo Piano Paesaggistico regionale”*.

In riferimento alla revisione del Programma d'Azione e al documento di verifica di assoggettabilità, per quanto riguarda la componente Paesaggio si evidenzia che i contenuti proposti (Rapporto preliminare pag 22) non approfondiscono adeguatamente tale componente, mentre l'analisi delle ricadute determinate dal Programma rispetto al paesaggio è limitata alle sole aree UNESCO con la

previsione di misure di mitigazione e compensazione da realizzare a fronte degli impatti negativi determinati dalle nuove vasche fuori terra previste in tali ambiti. A tal riguardo il Rapporto preliminare prevede *“interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio delle opere di stoccaggio, soprattutto tramite indirizzi tecnico - operativi per la realizzazione delle strutture e delle opere di attenuazione, es. la predisposizione di cortine verdi sul perimetro della struttura o il modellamento di terrapieni inerbiti. Le eventuali soluzioni dovranno, inoltre, tener conto dei vincoli esistenti di cui al Piano Paesaggistico, nonché di quelli relativi alle aree UNESCO”*. Si ritiene opportuno che il Programma estenda le attenzioni e le misure di mitigazione e compensazione previste anche alla componente paesaggio nel suo complesso, con attenzione, in particolare, alla realizzazione di vasche di stoccaggio e all’ampliamento delle stesse, negli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ex art. 136 e 157 del d.lgs 42/2004 di cui alle Schede del “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte” del PPR. Tali attenzioni si ritengono necessarie (così come già richiesto nel parere motivato espresso per il Programma d’azione con DGR 22 febbraio 2016, n. 29-2949) anche per ridurre l’interferenza con la componente scenico-percettiva del paesaggio interessato, in coerenza con le prescrizioni dettate dal Piano Paesaggistico regionale”.

In merito alla verifica dei contenuti del Programma rispetto al PPR approvato con DGR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, in relazione alle indicazioni contenute nel Regolamento n. 4/R di *“Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell’articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del PPR”*, approvato con DPGR in data 22 marzo 2019, si evidenzia che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento stesso *“la Regione provvede ad assicurare la coerenza e l’armonizzazione con le disposizioni del Ppr dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore vigenti, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, come specificato all’art. 46 comma 1 delle NdA (...)”*.

Lo stesso d.lgs 3/04/2006, n. 152 - Allegato I - *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi”* di cui all’art.12 del d.lgs stesso, richiede che nell’ambito della verifica di assoggettabilità debba essere accertato *“in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati”*. Il documento preliminare proposto ha effettuato tale verifica rispetto al Piano regionale della qualità dell’aria tralasciando la necessaria verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale, così come richiesto dai disposti normativi sopra citati. Si ritiene quindi opportuno che sia specificata la coerenza con il PPR e che, al fine di garantire la coerenza con la pianificazione paesaggistica sovraordinata, siano integrati i contenuti del Regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R e del Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Piemonte.

A tal riguardo è necessario sottolineare che il PPR, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, non vieta nei contesti rurali la realizzazione di interventi a servizio delle attività agricole, ma richiede di garantire il corretto inserimento paesaggistico degli interventi stessi, con attenzione, in particolare, alla tutela degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio. In caso di installazione di vasche di stoccaggio o di ampliamento di quelle esistenti la realizzazione degli interventi dovrà porre attenzione alla salvaguardia delle visuali panoramiche percepibili dai siti e contesti di valore scenico ed estetico individuati sul territorio regionale ai sensi dell’art. 30 delle NdA del PPR, anche attraverso la predisposizione di opere di mitigazione, del resto in parte già previste (*Rapporto preliminare – 5.2. Analisi degli effetti ambientali negativi*), nonché rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nelle NdA e nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima Parte del PPR.

5.5 Qualità dell’aria

In merito alle modifiche al Programma in oggetto, il Rapporto Preliminare evidenzia alcuni possibili effetti positivi sull’atmosfera per effetto di trattamenti di acidificazione, e negativi per le maggiori capacità minime di stoccaggio previste, che possono tuttavia essere mitigate tramite copertura delle vasche, nonché opportuni accorgimenti nella progettazione delle vasche stesse. Viene infatti correttamente sottolineato che le possibili incoerenze con l’obiettivo di ridurre le emissioni *“possono essere temperate con l’introduzione di misure di mitigazione, anche tramite il sostegno all’innovazione gestionale delle aziende agricole previsto nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale*

vigente, ma soprattutto tramite l'applicazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria e in particolare del Piano Stralcio Agricoltura, in corso di definizione".

A tal proposito Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (approvato con DCR 25 Marzo 2019, n. 364 – 6854) ha previsto una misura specifica (misura AG.04) al fine della riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo. La misura proposta agirà direttamente sulle emissioni in atmosfera di ammoniaca e indirettamente anche sul particolato PM10, di cui l'ammoniaca risulta essere un precursore. Nel Piano Stralcio in via di definizione saranno previsti alcuni obblighi quali ad esempio:

- l'utilizzo di sistemi di allontanamento rapido delle deiezioni dalle strutture di stabulazione degli animali di interesse zootecnico, al fine di convogliare nel più breve tempo possibile i reflui ai sistemi di trattamento e stoccaggio;
- l'utilizzo di coperture, sia fisse che mobili, sulle strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici e dei digestati;
- l'incorporazione al terreno dei reflui zootecnici e dei digestati contestualmente o immediatamente dopo lo spandimento in campo, con l'utilizzo di mezzi e sistemi idonei.

Al fine di ottimizzare la gestione degli spandimenti in campo dei liquami zootecnici, il futuro Piano Stralcio dovrà valutare una maggiore integrazione tra il bollettino agro - meteo e il protocollo antismog.

Si sottolinea, infine, rispetto alla tecnica di distribuzione con incorporamento al terreno immediato o entro le 24 ore successive alla distribuzione in campo, che in base a campagne sperimentali condotte dall'Università degli Studi di Milano, l'efficienza nella riduzione di emissioni di ammoniaca decade rapidamente, e tale lasso di tempo porterebbe a una riduzione delle emissioni molto limitata, mentre un interrimento contestuale o entro brevissimo tempo può portare a riduzioni considerevoli di emissioni. Da tali studi si evidenzia, infatti, che a 12 ore dallo spandimento senza incorporazione, viene perso dal 60% al 90% dell' $N-NH_3$ e che, inoltre, le condizioni meteo influenzano la dinamica del fenomeno (in particolare velocità del vento, temperatura e radiazione solare).

5.6 Fanghi di depurazione

In merito al nuovo obiettivo che il Programma si pone: "Divieto all'utilizzo di fanghi di depurazione sui terreni già oggetto di fertilizzazione organica", occorre che il PDA specifichi che il divieto si riferisce espressamente all'utilizzo diretto dei fanghi in agricoltura.

I fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue sono classificati come rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184 c. 3 lett. g) del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Tuttavia, in base a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n°1/2018 (prima dalla l.r. 24/2002), la gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 19.08.05 adesso codice EER 19.08.05) è ricompresa nel sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

La programmazione regionale in materia, contenuta nel "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione" approvato con D.C.R. 19 aprile 2016, n. 140 -14161, prevede l'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane con avvio prevalente al riutilizzo in agricoltura in maniera diretta o tramite compostaggio.

Tuttavia negli ultimi anni le criticità ambientali che hanno accompagnato la gestione dei fanghi di depurazione hanno comportato la necessità di individuare soluzioni impiantistiche e gestionali tali da rendere compatibile la qualità dei fanghi prodotti con i futuri scenari normativi comunitari e nazionali. In questo contesto la Regione tramite il Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha promosso studi specifici e ha attivato tavoli tematici di approfondimento al fine di indirizzare gli operatori del settore verso una corretta valutazione di tutta la filiera, al fine di individuare scenari di gestione più funzionalmente efficaci e sostenibili.

In questo contesto nei prossimi anni grazie allo sviluppo, sul territorio regionale, di soluzioni tecnologicamente avanzate, ad un monitoraggio più rigoroso delle caratteristiche quali-quantitative

dei fanghi ed ad un'auspicabile maggiore chiarezza normativa, i gestori degli impianti di depurazione, in coerenza con i principi di prossimità e diversificazione, dettati dalla normativa comunitaria e nazionale, potranno considerare le diverse possibilità/opportunità di utilizzo/recupero "gerarchicamente" consentite - utilizzazione in agricoltura, recupero energetico - smaltimento (in modo residuale).

In considerazione di quanto detto si evidenzia che l' utilizzo diretto dei fanghi di depurazione, nei limiti previsti dalla normativa di settore, è possibile qualora i risultati degli approfondimenti/studi in corso e/o una possibile evoluzione normativa definiscano le caratteristiche qualitative dei fanghi tali da ritenerli idonei e compatibili con l'utilizzo diretto in agricoltura.

A tal proposito, considerata la trasversalità dell'argomento, sarebbe utile attivare sin da subito un confronto continuo tra i Settori regionali interessati al fine di definire criteri tecnici ed operativi condivisi.

5.7 Dissesto idrogeologico

Considerata l'analoga situazione di rischio idraulico, si suggerisce di valutare la possibilità di introdurre come Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), oltre alle aree ricomprese nelle fasce A e B definite dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), anche le aree interessate da fenomeni di dissesto caratterizzato da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, per la parte collinare e montana del bacino, classificate come "Ee" (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata) ed "Eb" (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata), nonché le aree di pericolosità relative allo scenario H (tempo di ritorno: 30 – 50 anni) e allo scenario M (tempo di ritorno: 100 – 200 anni), contenute nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico Padano, approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, consultabili e scaricabili dal Geoportale della Regione Piemonte (<http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=mappa>).

6. CONCLUSIONI

Dai contributi trasmessi dai Soggetti con competenza ambientale sopra citati e dall'istruttoria dell' Organo Tecnico, non emergono criticità ambientali rilevanti tali per cui debba essere attivata la fase di valutazione della procedura di VAS. Si ribadisce, comunque la necessità che le Norme di Piano riportino criteri progettuali, mitigativi, compensativi e di sviluppo sostenibile e si evidenzia che, in sede di predisposizione della versione definitiva della proposta di Programma, dovrà essere dato riscontro alle osservazioni contenute nella presente relazione.

Hanno contribuito all'elaborazione del documento le Direzioni: Ambiente; Agricoltura; Competitività del Sistema regionale, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e ARPA.